



Il Ministro dell'Interno

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77;
- VISTO l'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, e successive modificazioni, con cui è stato istituito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- CONSIDERATO che l'articolo 16, comma 2, del predetto decreto legge, rinvia ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, l'istituzione di una Sezione Specializzata del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, nonché la definizione delle relative funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali;
- CONSIDERATO che il comma 3, del medesimo articolo 16 del decreto legge n. 39/2009, rinvia allo stesso decreto interministeriale, di cui al comma 2, l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione (GICER), nonché la definizione delle funzioni e della composizione;

DECRETA

Art. 1

(Sezione Specializzata)

1. È istituita, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila, la Sezione Specializzata del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La predetta Sezione, coordinata dal Prefetto di L'Aquila, è composta da:
 - a) un rappresentante della Prefettura di L'Aquila;
 - b) un rappresentante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
 - c) un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia;
 - d) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
 - e) un rappresentante dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
 - f) un rappresentante della Regione Abruzzo;
 - g) un rappresentante della Provincia di L'Aquila;
 - h) un rappresentante del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.



Il Ministro dell'Interno

- i) un rappresentante della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo.
3. Alle riunioni della Sezione specializzata possono partecipare componenti del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.
4. Alle riunioni della Sezione specializzata possono altresì essere chiamati ad intervenire i Prefetti delle Province interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e territoriali, nonché ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi.

Art. 2

(Funzioni della Sezione Specializzata)

1. La Sezione Specializzata opera a diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, in stretto raccordo con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, nonché con il Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione (GICER) di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Sezione Specializzata:
 - a) svolge attività di monitoraggio sulle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione nella Regione Abruzzo, di cui al successivo articolo 3, nell'ambito delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, ai fini dei controlli di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39;
 - b) definisce le procedure finalizzate allo scambio di dati e informazioni rilevanti nell'ambito dell'attività dei soggetti pubblici e privati a qualunque titolo interessati alla realizzazione delle opere di cui al presente decreto;
 - c) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni disponibili;
 - d) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate al fine di individuare idonei strumenti di prevenzione e contrasto.
3. La Sezione determina le regole del proprio funzionamento, anche al fine di favorire la semplificazione e la speditezza delle procedure relative ai controlli di prevenzione e contrasto, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.
4. La Sezione si riunisce su convocazione del Prefetto di L'Aquila ovvero ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta.
5. La Sezione riferisce periodicamente al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere sull'attività svolta.

Art. 3

(Oggetto del monitoraggio)

1. Al fine della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella Regione Abruzzo, l'attività di monitoraggio della Sezione specializzata del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ha per oggetto i dati e le informazioni attinenti:
 - a) alle aree territoriali colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo, a partire dal 6 aprile 2009;



Il Ministro dell'Interno

- b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
- c) alle procedure di affidamento e sub-affidamento delle opere;
- d) agli assetti societari relativi ai soggetti a qualunque titolo interessati alla progettazione e/o esecuzione delle opere;
- e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi effettuati dal Gruppo interforze di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno in data 14 marzo 2003;
- f) ad ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante, anche su espressa richiesta del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

Art. 4

(Risorse umane e dotazioni strumentali)

1. Il supporto tecnico amministrativo all'attività della Sezione Specializzata, di cui all'articolo 1, è assicurato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La Sezione si avvale di personale, anche esterno all'amministrazione dell'interno, assegnato conformemente agli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 5

(Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione)

1. Presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale è istituito il Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione (GICER) che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, di cui all'articolo 1, nonché con lo stesso Comitato di Coordinamento.
2. Il GICER svolge compiti di monitoraggio ed analisi delle informazioni concernenti:
 - a) le verifiche antimafia e i risultati dei controlli effettuati presso i cantieri interessati alla ricostruzione di opere pubbliche, effettuati dal gruppo interforze istituito presso la Prefettura di L'Aquila, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003;
 - b) le attività legate al cosiddetto "ciclo del cemento", con conseguente mappatura delle cave limitrofe al territorio interessato dal sisma;
 - c) le attività di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni sul territorio interessato dal sisma;
 - d) i trasferimenti di proprietà di immobili e beni aziendali, al fine di verificare eventuali attività di riciclaggio ovvero concentrazioni o controlli da parte di organizzazioni criminali.
3. Il Gruppo provvede, altresì, direttamente alla raccolta ed alla verifica delle informazioni provenienti da altre province relative a possibili proiezioni di attività delle associazioni criminali di tipo mafioso sul territorio interessato dalla ricostruzione, anche al fine di rendere celeri ed agevoli le procedure per i controlli antimafia.
4. Il GICER è coordinato da un appartenente ai ruoli dirigenziali delle Forze di polizia, in servizio presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della



Il Ministro dell'Interno

pubblica sicurezza, designato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ed è composto da appartenenti ai ruoli direttivi o corrispondenti, nonché da appartenenti ai ruoli non dirigenti e non direttivi o corrispondenti della Direzione Centrale della Polizia Criminale, della Direzione Investigativa Antimafia, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, esperti in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche, designati dai rispettivi organi di vertice.

5. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è incaricato dell'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, - 3 SET. 2003

IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Roberto Calderoli

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
Antonio Di Pietro

IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Antonio Di Pietro